

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trattamento del rifiuto secco residuale da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani CER 20.03.01 proveniente dal servizio di raccolta porta a porta del Comune di Cinisello Balsamo (MI).

Il servizio dovrà essere completo e svolto in tutti i suoi dettagli a totale carico della ditta concorrente, assumendosi la stessa "in toto" il rischio imprenditoriale e tutti gli oneri accessori necessari per la corretta erogazione del servizio, con particolare riferimento ai costi per eventuali analisi merceologiche di omologa dei rifiuti in ingresso all'impianto, che saranno pertanto a carico della stessa.

La ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed iscrizioni necessarie ed adeguate all'espletamento dei servizi richiesti per l'intera durata dell'appalto.

Gli impianti di destino dei rifiuti individuati dal concorrente dovranno rispettare le normative vigenti con riferimento particolare al D. Lgs. 03.04.2006, n.152 e s.m.i.

L'onere del trasporto rimane a carico di Nord Milano Ambiente S.p.A.

L'appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio attraverso la sottoscrizione di appositi contratti di mutuo soccorso, assicurando in ogni caso a Nord Milano Ambiente S.p.A. il conferimento alle medesime condizioni contrattuali previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e in vigore per tutta la durata dell'affidamento e delle eventuali proroghe. In caso contrario Nord Milano Ambiente S.p.A., ferma restando la possibilità di risolvere il contratto previa costituzione in mora dell'appaltatore, potrà allo stesso tempo procedere ad individuare altri impianti presso cui conferire il rifiuto al fine di non interrompere il servizio, ponendo a carico dell'appaltatore i relativi costi, oltre alle maggiorazioni e le sanzioni previste dal successivo art. 16.

ART. 2 - DURATA

L'appalto ha durata di mesi 12 (dodici mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con facoltà insindacabile per Nord Milano Ambiente S.p.A. di disporre il rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi.

L'appaltatore è tenuto a dare inizio all'esecuzione del servizio con decorrenza dalla data che la Stazione Appaltante trasmetterà con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi.

Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova procedura di gara d'appalto, l'Impresa appaltatrice, previa richiesta di Nord Milano Ambiente S.p.A., sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di "temporanea prorogatio" ed alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo massimo non superiore a mesi sei, senza poter pretendere indennizzo alcuno.

ART. 3 -CONSISTENZA DEL SERVIZIO E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il quantitativo dei rifiuti stimato da conferire all'impianto, per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2025, è pari a circa 13.000 tonnellate annue e quindi a circa 26.000 tonnellate per l'opzione del rinnovo di anni 1.

Il dato sopra riportato deriva dalla media dei rifiuti solidi urbani smaltiti negli ultimi tre anni **arrotondato per eccesso:**

anno 2021 ton 13.031,68;

anno 2022 ton 12.697,55;

anno 2023 ton 12.947,56;

Il corrispettivo del servizio verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente conferiti; all'operatore economico aggiudicatario non verrà, pertanto, riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di conferimento di quantità inferiori, nei limiti sopra richiamati.

Il suddetto quantitativo è stimato e non vincolante, pertanto il mancato raggiungimento della quantità prevista non darà diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta all'appaltatore.

Alla luce di quanto sopra il quantitativo stimato potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nella misura pari al 10 % del totale.

I quantitativi sono determinati presso l'impianto di destinazione mediante doppia pesata (lordo e tara dopo lo scarico); alla sottoscrizione del contratto del servizio l'operatore economico deve fornire l'omologazione della/delle pesa/e dell'impianto di conferimento e le relative risultanze dei controlli periodici.

Per ogni conferimento la ditta Appaltatrice deve:

- timbrare e firmare per accettazione il documento di trasporto;
- completare lo stesso documento con le risultanze della doppia pesata;
- riconsegnare le copie dello stesso documento, timbrate, firmate e compilate come sopra, al trasportatore.

L'impianto di conferimento dovrà possedere apposito strumento di misura munito di bollo primo, verifica CE e contrassegno di verifica periodica, secondo quanto riportato all'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Industria n. 182 del 28/3/2000 - G.U. n. 154 del 4/7/2000 e successive circolari. Le modalità di misura del quantitativo conferito avverrà esclusivamente per pesatura dell'automezzo al netto della tara dello stesso da eseguirsi presso l'impianto ad ogni conferimento per tutta la durata dell'appalto.

Si segnala che, nell'ambito dell'appalto, potrebbero verificarsi conferimenti di rifiuti radioattivi, provenienti principalmente da case di cura ove presenti pazienti sottoposti a terapia radiologica. In tal caso gli oneri per la compartimentazione e lo smaltimento di tali rifiuti, fino a 6 ritrovamenti annuali, resteranno a carico dell'appaltatore. A partire dal 7° ritrovamento Nord Milano Ambiente S.p.A. si impegnerà a riconoscere all'appaltatore un importo forfettario di € 500,00 + IVA per ogni ritrovamento.

ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO

Il servizio verrà compensato "a misura", ovvero in base alle reali quantità di rifiuti trattati.

L'importo stimato per l'appalto, determinato utilizzando quale costo unitario a tonnellata per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani l'importo di 140,00 €/ton. al netto di IVA e comprensivo di ecotassa ed eventuale contributo ambientale è pari a:

1. per il periodo di contratto 01/01/2025 – 31/12/2025 per un quantitativo presunto di rifiuti da conferire all'impianto di 13.000 ton. è pari a €. 1.820.000,00 (euro unmilioneottocentoventimila/00) oltre IVA;

Per la tolleranza del 10% in eccesso rispetto al quantitativo stimato per il predetto periodo (1.300 Ton) l'importo è pari a 182.000,00 (centottantaduemila/00euro) oltre IVA.

2. Per il periodo di rinnovo contrattuale dal 01/01/2026 – 31/12/2026 per un quantitativo presunto di rifiuti da conferire all'impianto di 13.000 ton. è pari a €. 1.820.000,00 (euro unmilioneottocentoventimila/00) oltre IVA;

Per la tolleranza del 10 % in eccesso rispetto al quantitativo stimato per il predetto periodo (1.300 Ton) l'importo è pari a 182.000,00 (centottantaduemila/00euro) oltre IVA.

Il costo complessivo stimato dell'appalto per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2025 è pertanto pari a €. 2.002.000,00 (duemilioniduemila/00) oltre IVA.

Il costo è il medesimo per l'eventuale periodo di rinnovo contrattuale.

Il prezzo unitario posto a base di gara è pari a:

Smaltimento rifiuti codice C.E.R. n. 200301 **140,00 €/ton. (centoquaranta/00 €/t.).**

IL COSTO DELLA MANODOPERA, determinato utilizzando il costo medio orario della "squadra tipo" per il personale addetto ai servizi ambientali Area Impianti e Laboratori del C.C.N.L. Utilitalia pubblicato con tabelle ministeriali edite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. III è stato stimato, per l'intero periodo di validità del contratto) in complessivi €. 217.646,00 (pari a €. 15,22 a tonnellata conferita all'impianto).

L'importo posto a base di gara e soggetto a ribasso, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.lgs 36/2023, è pari al costo totale del servizio dedotto il costo della manodopera come sopra determinato (Euro 2.002.000,00 – Euro 217.646,00 = Euro 1.784.354)

Il costo unitario a base d'appalto e soggetto a ribasso è pertanto pari a: Euro 140,00 – Euro 15,22 = Euro 124,78.

Pertanto, l'importo del contratto sarà quello posto a base di gara scorporato del costo della manodopera (art. 41 comma 14 del D.lgs 36/2023) decurtato del ribasso d'asta offerto in riferimento al prezzo unitario sopra indicato moltiplicato per il quantitativo di rifiuti stimato da conferire all'impianto oltre la variazione in aumento nei limiti sopra indicati (10% del quantitativo stimato).

L'impresa appaltatrice dovrà adottare tutte le accortezze, per ridurre al minimo, qualora si possano verificare interferenze con utenti, eventuali rischi connessi all'espletamento della propria attività.

L'attività deve essere svolta utilizzando gli accorgimenti di buon senso e le prescrizioni del proprio documento di valutazione rischi per segnalare eventuali pericoli.

Si ritiene che la ditta appaltatrice non necessiti di attrezzature per la sicurezza aggiuntive rispetto a quelle di cui già è in possesso in forza dei possibili rischi di interferenze tipicamente connesse all'attività svolta.

Fermo restando gli obblighi d'informazione a carico del datore di lavoro, richiamando la determinazione nr. 3 del 05/03/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata effettuata e che l'importo necessario per gli accorgimenti di sicurezza è pari a zero.

ART. 5 - RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTELI MINIMI (CAM)

L'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto è tenuto a rispettare i CAM di cui al DM pubblicato nella G. U. n. 182 del 5 agosto 2022 per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani e della relazione allegata ai documenti di gara.

ART. 6 – MODALITA' DI ESECUZIONE - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

NMA S.p.A. conferisce i rifiuti presso l'impianto indicato in offerta dalla ditta Appaltatrice, **che dovrà essere ubicato entro e non oltre i 60 km di sola andata**, calcolati rispetto alla sede di NMA S.p.A.

Tale previsione risulta attinente ai principi di corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti così come previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal D.M. 23/06/2022 del Ministero Della Transizione Ecologica pubblicato nella G.U. del 5 agosto 2022, quali:

- l'autosufficienza dei territori;
- il principio di minimizzazione della movimentazione dei rifiuti (esplicita nel divieto, se non in via eccezionale, di smaltimento in regioni diverse da quelle di produzione), necessario alla riduzione degli effetti impattanti per le emissioni dovute a carburante;
- la possibilità di agevole controllo sui rifiuti trasportati ed il rispetto delle condizioni di lavoro connesse al trasporto dei rifiuti e concernenti il rispetto degli orari di lavoro del personale della Stazione Appaltante.

L'impianto dovrà essere autorizzato ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo specifico rifiuto oggetto dell'appalto (codice CER 200301) e dovrà garantire il ricevimento di un quantitativo minimo annuo di rifiuti pari a 13 000 ton. oltre all' eventuale ulteriore 10% (26.000 ton + 2.600 ton. in caso di ripetizione).

L'appaltatore è tenuto ad inviare mensilmente un file analitico in formato excel attestante tutti i rifiuti ricevuti all'impianto. Tale file dovrà essere trasmesso a Nord Milano Ambiente SpA entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, all'indirizzo mail che sarà comunicato.

L'elenco dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

- _ Data registrazione;
- _ Produttore (Ragione Sociale);
- _ Produttore (Unità locale);
- _ N° di formulario;
- _ CER;
- _ Quantità (ton);
- _ Trasportatore;
- Note.

Le caratteristiche, la tipologia e la qualità del materiale conferito non potranno essere oggetto di contestazione, salvo il caso della mancata corrispondenza del rifiuto conferito ai codici CER specificati dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Ogni conferimento è accompagnato da idoneo documento di trasporto come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

Ogni conferimento dovrà essere registrato tramite doppia pesatura: lordo all'ingresso dell'impianto e tara dopo lo scarico, all'uscita dell'impianto.

La documentazione, timbrata e firmata per accettazione dall'impianto di smaltimento, riportante il peso registrato a destino, dovrà essere trasmessa a NMA Spa, entro e non oltre il 15° giorno del mese successivo, unitamente ad un prospetto riassuntivo dei conferimenti (codice CER, data e ora di conferimento, impianto di destinazione, peso riscontrato a destino e comune di riferimento) in formato .XLS, esclusivamente mediante PEC (Posta Elettronica Certificata).

L'impianto dovrà almeno assicurare il seguente orario di apertura con possibilità di conferimento:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
- il sabato dalle ore 07.00 alle ore 13.00.

I tempi di attesa del trasportatore per lo scarico dei rifiuti non potranno essere superiori a 45 minuti.

Qualora per qualsiasi motivo e per cause non dipendenti dall'appaltatore, l'impianto non sia temporaneamente in grado di ricevere i rifiuti, l'aggiudicataria dovrà assicurare il conferimento degli stessi ad altro impianto autorizzato senza nulla pretendere da NMA S.p.A. accollandosi anche il pagamento di tributi e tasse regionali e provinciali eventualmente dovute. In tal caso gli eventuali costi di trasporto aggiuntivi sino alla destinazione finale saranno a totale carico dell'aggiudicataria.

Qualora detto impianto non fosse situato entro 60 km di sola andata, calcolati rispetto alla sede di NMA S.p.A., le ulteriori spese che la stazione appaltante dovrà sostenere per il trasporto a quello alternativo saranno a totale carico dell'aggiudicataria e sono quantificate in €. 10,00/km oltre Iva. NMA S.p.A. emetterà regolare fattura con cadenza mensile, per un importo pari al maggior costo sostenuto.

In questo caso la ditta appaltatrice dovrà comunicare:

- almeno 48 ore prima, a NMA S.p.A. il periodo di sospensione del ricevimento dei rifiuti che comunque non potrà essere superiore a 7 giorni;
- l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;

La ditta appaltatrice dovrà trasmettere, almeno 48 ore prima, a NMA S.p.A.:

- i provvedimenti, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali di cui al D.Lgs n. 152/2006 e/o decreto di autorizzazione rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi (nell'ipotesi che gli impianti stessi siano di titolarità di terzi, anziché di titolarità dell'appaltatore);
- il provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività degli impianti alternativi, nonché – nell'ipotesi che gli impianti non siano gestiti dall'appaltatore – la convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'appaltatore di avvalersi di tali impianti.

ART. 7 - OBBLIGO DI CONTINUITA' DEI SERVIZI

Il servizio in appalto non potrà essere sospeso o abbandonato, salvo causa di forza maggiore. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella L. 12/06/90 n. 146 e s.m.i. per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Non saranno considerati causa di forza maggiore – e quindi saranno sanzionabili ai sensi del presente capitolato – scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili al prestatore del servizio quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni,

l'anomala permanente distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto di appalto ecc.

Il servizio dovrà essere svolto anche a seguito della scadenza fino all'individuazione da parte della stazione appaltante del nuovo appaltatore.

ART. 8 - CARATTERE DI SERVIZIO PUBBLICO DELL'APPALTO

I servizi, oggetto del presente appalto, sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa di settore ed in particolare alla L.R. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26.

ART. 9 - ESECUZIONE D'UFFICIO

NMA S.p.A. potrà procedere all'esecuzione d'ufficio quando l'appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai propri obblighi contrattuali, entro il giorno successivo dall'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso NMA S.p.A. avrà facoltà di far ordinare e fare eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, le attività necessarie per il regolare svolgimento del servizio.

Il recupero delle somme quantificate, aumentate del 20% a titolo di rimborso per spese generali, sarà operato da NMA S.p.A. con rivalsa sugli importi dovuti all'appaltatore, a partire dal primo pagamento in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.

NMA S.p.A. avrà di dedurre tali spese dalla fidejussione.

ART. 10 - VARIAZIONE DEL SERVIZIO

Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione di NMA S.p.A.

Non sono riconosciute varianti al progetto di servizio, prestazioni extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione dell'esecuzione, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte di NMA S.p.A., ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla direzione dell'esecuzione prima dell'esecuzione del servizio oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio del servizio oggetto di tali richieste.

ART. 11 - REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo (art. 60 del codice), i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza gli indici dei prezzi al consumo elaborati dall'ISTAT.

ART. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il contratto, a norma dell'art. 119 comma 1 del Codice dei Contratti, non può essere ceduto anche parzialmente pena la nullità.

ART. 13 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore è tenuto ad assicurare la continuità e la perfetta esecuzione del servizio in conformità alla normativa vigente.

L'appaltatore è responsabile di tutti i danni provocati a persone e a cose in relazione ed in conseguenza allo stoccaggio, trattamento e recupero.

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di NMA S.p.A., l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra NMA Spa acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

ART. 14 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi previsti nel presente capitolato speciale hanno ad ogni effetto carattere di interesse pubblico.

Per gli stessi motivi l'appaltatore è tenuto anche in caso di risoluzione, recesso, sospensione o qualsivoglia cessazione del contratto a garantire il servizio fino al subentro del nuovo appaltatore.

Il soggetto erogatore del servizio non può sospendere il servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con NMA Spa, fatte salve le cause di forza maggiore.

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso la Stazione Appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Stazione Appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 15 - INADEMPIENZE E PENALI

L'applicazione delle penali non esclude il diritto di NMA Spa a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'appaltatore non ottemperasse agli obblighi assunti, per quanto riguarda sia la puntualità e la qualità, sia la perfetta esecuzione del servizio.

Nell'ipotesi in cui l'appaltatore impedisca il conferimento del rifiuto, Nord Milano Ambiente S.p.A. S.p.A. avrà la facoltà di far effettuare i conferimenti presso altri impianti. Tutti i costi derivanti dallo spostamento dell'impianto, in particolare i maggiori oneri di smaltimento, saranno addebitati all'appaltatore maggiorati del 20% a titolo di rimborso spese generali. Qualora detti importi non venissero corrisposti, sarà facoltà di Nord Milano Ambiente S.p.A. dedurre tali spese dalla fidejussione.

Nell'ipotesi in cui l'appaltatore non garantisca sufficienti spazi di conferimento presso gli impianti, fatto salvo quanto indicato al precedente periodo, sarà applicata la sanzione di € 1.000,00 (mille/00euro) per ogni giorno di mancato servizio, fatti salvi i maggiori danni.

Il mancato invio del file riepilogativo dei movimenti, entro il giorno 10 del mese, sarà sanzionato con un importo di € 50,00 (cinquanta/00euro) per ogni giorno di ritardo.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza a mezzo PEC, contro la quale la Ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla notifica della contestazione.

Le controdeduzioni saranno valutate dal competente di NMA Spa che deciderà l'eventuale applicazione delle penalità, da notificarsi al domicilio elettronico (PEC) della Ditta appaltatrice.

L'importo delle penali, così come quello delle maggiori spese sostenute da Nord Milano Ambiente S.p.A. per assicurare la continuità del servizio, saranno compensati, fino a concorrenza, con le somme dovute all'appaltatore e, per l'eventuale eccedenza, sarà imputato alla cauzione.

L'ammontare delle penalità verrà trattenuto dall'importo dovuto per i servizi relativi al periodo in cui si è verificata l'inadempienza.

ART.16 – RISOLUZIONE

A norma dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nei casi ivi previsti.

La risoluzione è disposta anche nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi in un anno solare l'ammontare del 5% dell'importo complessivo stimato dell'appalto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore. In tal caso la Stazione Appaltante avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a.r. o a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- A. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dal D.lgs. 36/2023;
- B. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- C. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, subappalto, divieto di cessione del contratto, sospensione dei servizi.

- D. arbitrario abbandono, da parte della Ditta Appaltatrice, del servizio oggetto dell'appalto;
- E. in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile;
- F. cessazione o fallimento della Ditta Appaltatrice;
- G. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o responsabile tecnico della Ditta Appaltatrice per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- H. manifestarsi di una delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare di Appalto;
- I. sopravvenute normative di legge che prevedano la sospensione dei contratti in essere;
- J. per motivi di pubblico interesse;
- K. per violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne l'Ente appaltante da qualsivoglia pretesa o violazione;
- L. per ogni violazione relativa alle prescrizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro.

ART. 17 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'[allegato II.14](#) del codice.

ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- c) interruzione non motivata del servizio;
- d) raggiungimento del limite di numero 5 episodi accertati di difformità nell'esecuzione del servizio, contestati da parte del Direttore dell'Esecuzione;
- f) violazione del dovere di riservatezza;

Nei casi sopra indicati il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Aggiudicatario possa dar luogo.

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3 c. 9-bis della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni derivanti dal contratto in oggetto.

ART. 19 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura dovrà riportare obbligatoriamente:

- riferimento CIG contratto;
- la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – art.17 ter DPR 633/1972” così come disposto dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 che ha convertito con modificazioni il D.L. 50 del 24 aprile 2017.

Non sono ammesse e saranno pertanto respinte tutte le fatture prive di tali indicazioni.

I pagamenti saranno effettuati in base alle fatture emesse mensilmente dalla ditta appaltatrice del servizio, in relazione ai quantitativi trasportati registrati con le pesature presso gli impianti di destino. Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti e sia verificata la regolarità contributiva dell'appaltatrice, i pagamenti verranno effettuati a 60 (sessanta) giorni, fine mese, data ricevimento fattura. Il corrispettivo è in ogni caso comprensivo di tutti gli oneri e prestazioni richieste nei documenti contrattuali. L'appaltatrice, pertanto, non può pretendere alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio.

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso dalla data di contestazione da parte della stazione appaltante e riprende a decorrere dal ricevimento della nuova fattura corretta, con storno di quella precedentemente emessa. Il termine di pagamento è interrotto dalla data di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva irregolare. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе o di consorzi, la fattura è emessa dalla società capogruppo ovvero dal consorzio, a cui la stazione appaltante liquiderà il corrispettivo.

ART. 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatrice dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 136/2010 e si impegna a comunicare alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ogni variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata entro 7 (sette) giorni lavorativi alla stazione appaltante.

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al contratto di appalto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente a ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 21 - GARANZIA DEFINITIVA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatrice sottoscrive garanzia definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale nelle forme e nei modi di cui all'art 117e 106 del D. Lgs. 36/2023.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Foro competente in via esclusiva a risolvere eventuali controversie sarà quello di Monza.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara sub allegato “informativa privacy”.

ART. 24 - CODICE ETICO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’appaltatrice si conforma ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della stazione appaltante previsto nel modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01, pubblicato sul sito della stazione appaltante <https://www.nordmilanoambiente.eu/sottocartella/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-ptpct-prevenzione-della-corruzione/?t=> .

ART. 25 - OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”

In sede di sottoscrizione del contratto l’appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti di NMA Spa che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di NMA Spa stessa, nei confronti dell’appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 26 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso richiamo alla Legge ed al Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche, nonché al D.lgs. n.36 del 2023 e alle norme legislative speciali vigenti in materia.